

**DELIBERAZIONE 12 GIUGNO 2015
280/2015/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPONENTI TARIFFARIE A COPERTURA DEI COSTI
CENTRALIZZATI RELATIVI AI SISTEMI DI TELELETTURA/TELEGESTIONE E DEI COSTI
DEI CONCENTRATORI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 giugno 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 573/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)", approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG).

CONSIDERATO CHE:

- sulla base di quanto stabilito dall'articolo 29, comma 1, della RTDG, la tariffa di riferimento per il servizio di misura è composta, tra le altre componenti, dalla

componente $TEL_{t,c}$, espressa in euro, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione, e dalla componente $CON_{t,c}$, espressa in euro, a copertura dei costi dei concentratori;

- il medesimo comma della RTDG prevede che le componenti, di cui al precedente alinea, trovino applicazione limitatamente agli anni tariffe 2014 e 2015;
- con la deliberazione 573/2013/R/GAS è stato previsto che nei primi due anni del quarto periodo regolatorio dei servizi di distribuzione e misura del gas trovino riconoscimento tariffario i costi di telelettura/telegestione e i costi relativi ai concentratori sostenuti dalle imprese distributrici, indipendentemente dal fatto che queste abbiano adottato una scelta di tipo *make* o di tipo *buy*, con l'obiettivo di sostenere la fase di introduzione di nuove tecnologie per il servizio di misura;
- i costi di cui al precedente alinea, sostenuti in relazione a soluzioni di tipo *make*, trovano riconoscimento tariffario come somma delle quote di ammortamento e della remunerazione del capitale relativi agli investimenti dichiarati nell'ambito delle raccolte dati per le determinazioni tariffarie;
- come evidenziato nella parte di motivazione della deliberazione 573/2013/R/GAS, è stato previsto che le imprese che hanno adottato un approccio di tipo *buy* presentino apposita istanza di riconoscimento dei costi sostenuti, secondo le modalità definite dalla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità;
- nella medesima parte di motivazione è stata, inoltre, prevista l'attivazione di uno specifico monitoraggio dei costi dichiarati dalle imprese, al fine di verificarne la congruità ed effettiva riconoscibilità;
- sulla base di quanto stabilito dall'articolo 29, comma 2, della RTDG, a partire dall'anno 2016, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori, trovano applicazione le componenti $t(tel)_t$ e $t(con)_t$, espresse in euro per punto di riconsegna;
- come evidenziato nella parte di motivazione della deliberazione 573/2013/R/GAS, a partire dall'anno 2016, la copertura dei costi, di cui al precedente alinea, è prevista sulla base di criteri *output based* e in funzione dei costi efficienti delle imprese che hanno adottato soluzioni di tipo *make*.

RITENUTO CHE:

- ai fini della determinazione del valore delle componenti $t(tel)_t$ e $t(con)_t$, di cui all'articolo 29, comma 2, della RTDG, espresse in euro per punto di riconsegna, si richiedano ulteriori approfondimenti finalizzati ad individuare un livello di costi efficienti nella realizzazione degli investimenti in sistemi di telelettura/telegestione e nei concentratori, che potrebbero prevedere richieste di dati e informazioni presso le imprese distributrici.

RITENUTO OPPORTUNO:

- posticipare, dall'anno tariffe 2016 all'anno tariffe 2017, l'applicazione delle componenti $t(tel)_t$ e $t(con)_t$, espresse in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori;
- stabilire che, con riferimento all'anno tariffe 2016, valgano le medesime regole vigenti per gli anni tariffe 2014 e 2015, che prevedono che i costi di telelettura/telegestione e i costi relativi ai concentratori sostenuti dalle imprese, indipendentemente dal fatto che queste abbiano adottato una scelta di tipo *make* o di tipo *buy*, trovino riconoscimento tariffario nelle componenti $TEL_{t,c}$ e, $CON_{t,c}$, espresse in euro, di cui all'articolo 29, comma 1, della RTDG;
- prevedere che, ai fini del riconoscimento di costi per le imprese che hanno adottato un approccio di tipo *buy*, in coerenza con quanto riportato nella parte di motivazione della deliberazione 573/2013/R/GAS, le medesime imprese presentino apposita istanza di riconoscimento dei costi sostenuti, secondo le modalità definite dalla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità

DELIBERA

1. di sostituire, all'articolo 29, comma 1, lettera f), della RTDG, le parole "limitatamente agli anni 2014 e 2015" con le parole "limitatamente agli anni 2014, 2015 e 2016";
2. di sostituire, all'articolo 29, comma 1, lettera g), della RTDG, le parole "limitatamente agli anni 2014 e 2015" con le parole "limitatamente agli anni 2014, 2015 e 2016";
3. di sostituire, all'articolo 29, comma 2, della RTDG, le parole "A partire dall'anno 2016" con le parole "A partire dall'anno 2017";
4. di sostituire, all'articolo 37, comma 1, della RTDG, le parole "Limitatamente agli anni 2014 e 2015" con le parole "Limitatamente agli anni 2014, 2015 e 2016";
5. di sostituire, all'articolo 55, comma 1, della RTDG, le parole "fino all'anno tariffe 2015" con le parole "fino all'anno tariffe 2016";
6. di sostituire, all'articolo 55, comma 2, della RTDG, le parole "fino all'anno tariffe 2015" con le parole "fino all'anno tariffe 2016";
7. di sostituire, all'articolo 55, comma 3, della RTDG, le parole "a partire dall'anno 2016" con le parole "a partire dall'anno 2017";
8. di pubblicare il presente provvedimento e il testo della RTDG, come modificato dalla presente deliberazione, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni